

SERVIZIO POLITICHE A FAVORE DI SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE
Settore collocamento mirato e gestione L.68/99

Requisiti iscrizione alle liste art.18 c.2 L.68/99 – categorie protette

L'iscrizione al collocamento mirato prevede una precedente iscrizione al collocamento ordinario. Chiedere al CPI informazioni e modulistica relativa all'iscrizione al collocamento ordinario come disoccupati.

Requisiti di reddito /status di disoccupazione validi per iscrizione e mantenimento

- Cittadini privi di impiego (art. 19 comma 1 D. lgs. 150/2015).
- Cittadini che in costanza di rapporto di lavoro percepiscono un reddito (da lavoro) annuo inferiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale. Tale limite è pari, per le attività di lavoro subordinato o parasubordinato e calcolato in modo prospettico sui 12 mesi, ad euro 8.145 calcolato. Per quelle di lavoro autonomo a euro 4.800. (D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26)

Lo status di disoccupazione non è richiesto per le seguenti categorie:

- Vittime del dovere ed equiparati
- Vittime criminalità organizzata e del terrorismo
- Orfani di deceduti per causa di lavoro o in alternativa il coniuge superstite
- Orfani e coniugi superstiti di deceduti per causa di servizio, anche a seguito dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tale causa.
- Orfani di Rigopiano
- Familiari delle vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere

- Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro

Requisiti anagrafici

- il cittadino può effettuare l'iscrizione al collocamento mirato nel CPI nel cui ambito territoriale si trova la propria residenza o in altro elenco nel territorio dello stato. Il trasferimento dell'iscrizione in altro CPI è consentito previa cancellazione dall'elenco in cui era precedentemente inserito.
- Possono essere iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio le persone che abbiano compiuto l'età per l'accesso al lavoro (16 anni) e che non abbiano raggiunto l'età pensionabile secondo normativa vigente per settore produttivo
- I minori devono aver assolto l'obbligo scolastico con almeno dieci anni di istruzione/formazione

Requisiti particolari

- cittadini con permesso di soggiorno in corso di validità o documento equivalente (C.M. 11/1999 e sentenza Corte Costituzionale n.454 del 16/12/1998), che hanno richiesta di permesso di soggiorno, che attendono il rinnovo e che sono titolari o richiedenti protezione internazionale. La dimora abituale soddisfa il requisito della residenza.

SERVIZIO POLITICHE A FAVORE DI SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE
Settore collocamento mirato e gestione L.68/99

Categorie	Requisiti	Documentazione richiesta	Norme di riferimento
Vittime del dovere ed equiparati	<p>Dipendenti pubblici che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio, o nell'espletamento delle funzioni di istituto, per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:</p> <ul style="list-style-type: none"> – nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; – nello svolgimento di servizi di ordine pubblico; – nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari; – in operazioni di soccorso; – in attività di tutela della pubblica incolumità; – in attività di prevenzione e di repressione dei reati. <p>Personale sanitario impegnato nelle azioni di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, che durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 abbiano contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, una patologia alla quale sia conseguita la morte o un'invalidità permanente per effetto, diretto o come concausa, del contagio da COVID-19</p> <p>Non è richiesto lo stato di disoccupazione</p>	<p>Certificazione del Ministero dell'Interno o dichiarazione di appartenenza alla categoria che sarà verificata dal CPI</p> <p>o</p> <p>Certificazione dell'amministrazione di appartenenza</p>	<p>L. 266/2005, art. 1, c. 562-564</p> <p>DPR n. 243 del 2006</p> <p>L. 466/1980¹</p> <p>DL 34 del 19 maggio 2020 art.16 bis</p>
<p>Vittime criminalità organizzata</p> <p>Vittime del terrorismo</p>	<p>Cittadini dichiarati vittime della criminalità organizzata e del terrorismo Chiunque abbia subito lesioni o ferite che hanno causato un'invalidità permanente, di qualsiasi grado, in occasione di un evento terroristico avvenuto dopo il 1° gennaio 1961 o di criminalità organizzata di stampo mafioso, verificatosi dopo il 1° gennaio 1967.</p> <p>Non è richiesto lo stato di disoccupazione.</p>	<p>Certificazione rilasciata dalla Prefettura del luogo di residenza</p>	<p>L. 407/98 (e successive modifiche²) come modificata dalla L. 288/99 L.388/2000³ L.466/1980⁴ Circolare DPCM 14/11/2003, n. 3 L.244/2007 art.3 comma 123⁵</p>

¹ Definizione nozione vittime del dovere

² L. 288/1999, DL 102/2010; interpretazione autentica L. 25/2011 (vedi anche TAR Lazio Sez. I, sentenza 4252 del 18/03/2010 e Tar Lazio Sez. II, sentenza 7910 del 12/10/2011)

³ Modificata da DL 337/2003 – estensione ad altri soggetti dei benefici previsti dalla L.407/98

⁴ L'art.82 della L.388/2000 estende i benefici previsti alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata anche a magistrati, agenti di pubblica sicurezza, guardia di finanza e vigili del fuoco che subiscono una invalidità permanente del'80% o per i quali le conseguenze degli eventi abbiano comportato la cessazione del rapporto di lavoro.

⁵ Estensione dei benefici previsti nella L.407/98 agli orfani e in alternativa ai coniugi superstiti delle vittime per causa di lavoro

SERVIZIO POLITICHE A FAVORE DI SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE
Settore collocamento mirato e gestione L.68/99

Categorie	Requisiti	Documentazione richiesta	Norme di riferimento
Vedove e orfani di guerra	<p>Figli o coniugi di persone decedute per causa di guerra o a seguito dell'aggravarsi dell'invalidità di guerra.</p> <p>Le vittime dovevano essere percettrici di pensione di guerra della prima categoria</p> <p>Il figlio deve risultare minorenne o avere un'età inferiore a 21 anni se studente di scuola media superiore e a 26 anni se studente universitario a carico alla data del decesso o del riconoscimento della pensione di guerra I categoria.</p> <p>Status di disoccupazione</p>	<p>Certificato d'iscrizione come orfano nell'elenco generale tenuto a cura del Comitato provinciale dell'Opera Nazionale Orfani di guerra presso la Prefettura</p> <p>Riconoscimento della prima categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 rilasciato dalla Ragioneria Territoriale dello Stato (Ufficio Provinciale)</p> <p>Dichiarazione rilasciata dalla Direzione Generale delle Pensioni di Guerra in cui deve essere esplicitato il godimento della pensione</p> <p>Autocertificazione sul rapporto di parentela con la vittima di guerra e dichiarazione dello stato di famiglia al momento del riconoscimento</p>	<p>DPR 915/1978⁶</p> <p>DPR 333/2000</p>
Profughi italiani rimpatriati	<p>Cittadini italiani che abbiano ricevuto il riconoscimento della condizione di profughi e che non siano rimpatriati da più di 4 anni</p> <p>Status di disoccupazione</p>	<p>Attestazione della condizione di profugo rilasciata dalla Prefettura del luogo di residenza</p>	<p>L. 763/81⁷</p>
Orfani e coniugi superstiti di deceduti per causa di lavoro	<p>Orfani o alternativamente coniuge superstiti di persone decedute per causa di lavoro, anche a seguito dell'aggravarsi dell'invalidità da lavoro.</p> <p>Non è richiesto lo stato di disoccupazione.</p> <p>Non è rilevante la minore età degli orfani in quanto equiparati alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata</p>	<p>Dichiarazione INAIL/altri enti (es. ENPAIA) di decesso per causa di lavoro</p> <p>Autocertificazione che attesti il rapporto di parentela con la vittima del lavoro</p>	<p>L. 244/2007 art. 3 comma 123</p> <p>L.25/2011</p>
Orfani e coniugi superstiti di deceduti per causa di servizio, anche a seguito dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tale causa.	<p>Tipologia che può essere considerata come rientrante in quella degli Orfani e coniugi superstiti di deceduti per causa di lavoro⁸</p> <p>Non è richiesto lo stato di disoccupazione.</p> <p>Non è rilevante la minore età degli orfani in quanto equiparati alle vittime del terrorismo</p>	<p>Dichiarazione dell'Amministrazione in cui il deceduto prestava servizio attestante il decesso per causa di servizio</p> <p>Autocertificazione che attesti il rapporto di parentela con il deceduto per causa di servizio</p>	<p>DPR 333/2000</p> <p>Circolare n. 4 del 2000 M.P.L.S.</p> <p>DL 201/2011</p>

⁶ All.1, tabella categorie grandi invalidi

⁷ Riconoscimento status

⁸ TAR Lazio Sez. II, sentenza 8949 del 02/08/2016; Consiglio di Stato Sez. V, sentenza 5361 del 29/10/2014

SERVIZIO POLITICHE A FAVORE DI SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE
Settore collocamento mirato e gestione L.68/99

Categorie	Requisiti	Documentazione richiesta	Norme di riferimento
Orfani per crimini domestici	Orfani di genitore ucciso dal coniuge (anche separato/divorziato), dall'altra parte di unione civile (anche cessata) o da persona legata in una relazione affettiva e di stabile convivenza. Status di disoccupazione	Sentenza o eventuale certificazione del Tribunale ⁹	L. 4/2018
Care leavers	Cittadini che, al compimento della maggiore età, vivono fuori della famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria Status disoccupazione e DID Possono iscriversi dal compimento dei 18 anni fino al compimento dei 21 anni. Possono rimanere iscritti oltre il compimento del 21° anno di età se mantengono lo stato di disoccupazione	Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 445/2000 in cui si rende noto di essere stati oggetto di provvedimento del tribunale dei minorenni con il quale si è provveduto, durante la minore età, al collocamento in comunità residenziali o in affido eterofamiliare. (All_CM ALTRE DICHIARAZIONI)	Art bis 67 D.L.34/2000 Art.1, comma 250, L.205/2017
Coniugi e figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro¹⁰:	Iscrizione prevista esclusivamente in via sostitutiva dell'avente diritto a titolo principale, il quale – se iscritto - deve essere stato cancellato dal collocamento obbligatorio senza mai essere stato avviato ad attività lavorativa, per causa a lui non imputabile. I figli dovevano essere minorenni al momento del riconoscimento del genitore quale grande invalido oppure non avere più di 21 anni se studenti di scuola media superiore o 26 se studenti universitari. Status di disoccupazione di chi richiede l'iscrizione L'avente diritto deve essere riconosciuto grande invalido e godere della pensione privilegiata di I categoria. Deve essere inoltre divenuto permanentemente inabile a qualsiasi attività lavorativa per fatto di guerra, o per servizio, o per causa di lavoro.	Dichiarazione attestante che il genitore/coniuge è Grande invalido, rilasciata dall'UNMS (ONIG sino al 1979) per gli invalidi militari o civili di guerra, dall'INAIL/altri enti certificatori (es. ENPAIA) per gli invalidi del lavoro, o dalla Pubblica Amministrazione di appartenenza per gli invalidi di servizio. Attestazione riconoscimento pensione privilegiata di I categoria. Dichiarazione attestante che il dante causa è divenuto permanentemente inabile a qualsiasi attività lavorativa per fatto di guerra, o per servizio, o per causa di lavoro, rilasciata dalla commissione medica competente. Per gli invalidi del lavoro: Invalidità certificate fino al 31/12/2006 dal 80% al 100% (L.296/2006) Invalidità certificate dal 01/01/2007 dal 60% al 100% (D.P.R. 1124/1965 – testo unico) Autocertificazione che attesti il rapporto di parentela con il dante causa/il pensionato. Dichiarazione del grande invalido di non essere iscritto al collocamento mirato, o che è stato cancellato senza essere mai stato avviato ad attività lavorativa, per causa al medesimo non imputabile.	DPR 1124 del 30 giugno 1965 Art.1 commi 2 e 3 DPR 333/2000 (L.296/2006) (L.296/2006)

⁹ Data la recente normativa potrebbero esserci ulteriori o diverse indicazioni in seguito ad aggiornamenti ministeriali

¹⁰ Soggetti equiparati agli orfani e alle vedove delle vittime di guerra, lavoro e servizio. Si differenziano perché l'iscrizione è consentita unicamente in via sostitutiva del dante causa, sussistendo anche qualora lo stesso, seppure già iscritto, non sia mai stato avviato ad attività lavorativa. È inoltre richiesto il beneficio della pensione privilegiata di I categoria.

SERVIZIO POLITICHE A FAVORE DI SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE
Settore collocamento mirato e gestione L.68/99

Categorie	Requisiti	Documentazione richiesta	Norme di riferimento
Familiari delle vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere	<p>Figli e coniuge di deceduti o invalidi permanenti a causa di terrorismo, criminalità organizzata o del dovere. Fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti.</p> <p>Esclusivamente per il personale delle forze armate e delle forze di polizia possono richiedere l'iscrizione anche i genitori conviventi qualora unici superstiti.</p> <p>Iscrizione prevista esclusivamente in via sostitutiva dell'avente diritto a titolo principale</p> <p>Il dante causa deve essere stato cancellato dalle liste del collocamento obbligatorio senza essere mai stato avviato ad attività lavorativa, per cause a lui non imputabili.</p> <p>Non sono richiesti:</p> <ul style="list-style-type: none"> · lo stato di disoccupazione e · la minore età del familiare al momento dell'evento o del riconoscimento della categoria <p>il vincolo della convivenza</p>	<p>Certificazioni rilasciate dalla Prefettura Dichiarazione di richiesta iscrizione in sostituzione dell'avente diritto.</p> <p>Dichiarazione che l'avente titolo non è iscritto al collocamento mirato, o che è stato cancellato senza essere mai stato avviato ad attività lavorativa, per causa al medesimo non imputabile.</p> <p>Autocertificazione dello stato di famiglia.</p>	<p>DPR 333/2000</p> <p>L. 407/1998 e successive modifiche¹¹</p> <p>L. 266/2005, art. 1, c. 562-564</p> <p>DPR n. 243 del 2006</p> <p>L. 466/1980</p> <p>L. 252/2004, art. 132, co. 1, let. b)</p> <p>L. 3/2003, art. 34, co. 1</p>
Orfani delle vittime degli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo	<p>Per gli orfani delle vittime degli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 si applicano, senza limiti di età, le disposizioni in materia di assunzioni obbligatorie nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68</p> <p>Non è richiesta la minore età</p> <p>È richiesto lo status di disoccupazione</p>	<p>Certificazione del Ministero dell'Interno, della Prefettura o di altro ente competente o dichiarazione di appartenenza alla categoria che sarà verificata dal CPI.</p> <p>Autocertificazione dello stato di famiglia.</p>	<p>L.134/2012 art.67 quater c.13</p>
Orfani di Rigopiano	<p>Equiparazione ai soggetti art.1, comma 2 L.407/98, possono ottenere l'iscrizione anche se non in possesso dello status di disoccupazione</p>	<p>Certificazione ministeriale o della Prefettura di residenza o altra eventuale certificazione in possesso del richiedente che sarà verificata dal CPI¹²</p>	<p>Art.11-septies, comma 2, D.L.135/2018, L.12/2019</p>

¹¹ Vedi note 2 e 3

¹² Data la recente normativa potrebbero esserci ulteriori o diverse indicazioni in seguito ad aggiornamenti ministeriali